



# COMUNE DI SANTA LUCE

## Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Deliberazione</b> <b>n. 37</b> <b>Del 31-12-2020</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2021).</b>
---	-----------------	--

L'Anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre** alle ore **17:30** presso il Circolo Sport e Cultura per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale per il contenimento della diffusione del virus Covid 19, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
<b>CARLI GIAMILA</b>	<b>SINDACO</b>	X	
<b>BARONCELLI LAURA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>FAVARO FIORELLA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GIOVACCHINI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BIAGI ROBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>NAPOLI ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>LORETTA ANTONIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>CANNAVO' MASSIMILIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>MARINI ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X
<b>SPIKIC MAJA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X
<b>MARIOTTINI TANIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>		X

Assume la Presidenza il Sindaco **GIAMILA CARLI**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **ROBERTA GIGONI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

## APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2021).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

**Vista** la delibera n. 8 del 15/02/2019 con cui erano state stabilite le tariffe TARI per l'anno 2019.

**Vista** la delibera del 30/06/2020 con cui, per l'anno 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento unitamente alle nuove tariffe e scadenze;

**Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

**Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

**Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

**Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**Visto** il DL 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.

**Rilevato** che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

**Rilevato** altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre.

**Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Dato Atto** che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, la quale con delibera n. 443/2019, recante "Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**Dato atto** altresì che l'introduzione del nuovo metodo di calcolo tariffario definito da

ARERA ha determinato la modifica dei Piani economici finanziari che d'ora in avanti saranno validati dal Gestore ATO entro il 31/01 dei quali i comuni dovranno prendere atto per l'approvazione delle tariffe; in tale contesto per il 2021 si conformano le precedenti tariffe come da PEF 2020 validato dal Gestore ATO salvo adeguamento all'approvazione del nuovo PEF 2021 che dovrà essere validato entro il 31/01/2021;

**Ritenuto** pertanto in questa fase, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l'anno 2021 la TARI sia riscossa in base alle tariffe in vigore per l'anno 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/06/2020

**Visto** l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).

**Considerato** che l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ed i provvedimenti ad essa conseguenti hanno imposto l'interruzione di numerose attività economiche, sia nel settore dei servizi, sia in quello della produzione.

**Visti** i commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individuano la possibilità di prevedere riduzioni e agevolazioni tariffarie in materia di TARI.

**Considerato** che molte attività economiche saranno caratterizzate da una contrazione della produzione dei rifiuti a causa della chiusura forzata imposta dai decreti sull'emergenza COVID-19, e che tale situazione coinvolge anche le attività inserite in contesti a vocazione turistica che ben difficilmente potranno godere del consueto flusso di presenze.

**Ravvisata** la necessità di provvedere al finanziamento delle riduzioni da applicare per le utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 con entrate proprie del bilancio dell'Ente.

**Considerato** che l'Ente deve, comunque, provvedere all'emissione dei documenti di pagamento per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Ritenuto** pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2021 sia riscosso in numero di 3 rate con scadenza:

- prima rata 30/04/2021
- seconda rata 31/08/2021
- terza rata 30/10/2021

**Dato atto** che, così come stabilito dall'articolo 107 del DL 18/2020, comma 5, sopra richiamato il PEF per l'anno 2021 sarà approvato entro i termini stabiliti e che a seguito dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2021 saranno determinati i conguagli per l'anno di imposta.

**Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

**Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

**Con voti n. 8 : favorevoli 8 contrari 0 e astenuti 0**

**DELIBERA**

1. di stabilire che per l'anno 2021, in questa fase, in attesa del nuovo PEF 2021 validato dal Gestore ATO, siano confermate le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2020;
2. di stabilire che a seguito dell'approvazione del PEF per l'anno 2021 potranno essere individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 - 2023.
3. di stabilire che il versamento della TARI 2021 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sia effettuato in numero di 3 rate con le seguenti scadenze:
  - a. prima rata 30/04/2020
  - b. seconda rata 31/08/2021
  - c. terza rata 30/10/2020
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2021 saranno determinati i relativi conguagli per l'anno di imposta.
5. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

**Inoltre**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere, Con voti n. 8 : favorevoli 8 contrari 0 e astenuti 0

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO (Giamila Carli)	IL SEGRETARIO COMUNALE (ROBERTA GIGONI)
-------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.